



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO II TRIBUNALE PER I MINORENNI
BARI**

Oggetto : applicazione delle disposizioni del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127.

Il Procuratore

Vista la vigente normativa tesa a fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

Visto il D.L. 21 settembre 2021 n.127 <<Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid - 19 e il rafforzamento del sistema di screening >>;

Premesso che restano, ad oggi, in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia;

Premesso che conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione;

Premesso che, in virtù del disposto dell'art.9 *sexies* introdotto dall'art.1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127 nel Decreto Legge 22 aprile 2021 n 52 convertito con modificazioni dalla L.17 giugno 2021 n. 87, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars- Cov-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza i magistrati della Procura per i Minorenni nonché i giudici togati e onorari presso il Tribunale per i Minorenni non potranno accedere ai rispettivi uffici giudiziari se non in possesso della Certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L.52-21 convertito con modificazioni dalla L. 87-21¹ e che tale certificazione può acquisirsi o a seguito di sottoposizione al vaccino o di sottoposizione al tampone o di guarigione dal Covid;

¹D.L. 52-21 convertito con modificazioni dalla legge 87-21- Art. 9.comma 2 **Certificazioni verdi COVID-19** "Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2".

Premesso che l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della predetta certificazione per tutti i magistrati togati e onorari, sarà considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto a retribuzione o ad altri compensi o emolumenti;

Premesso che l'accesso agli uffici in violazione delle disposizioni di cui innanzi integrerà per i magistrati ordinari illecito disciplinare sanzionato ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109 con trasmissione dell'accertamento della violazione senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare;

Rilevato che in virtù del comma 5 dell'articolo 9 sexies del D.L. 127-21, quale delegato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello ad accertare il rispetto delle disposizioni contenute nel D.L.127/21 da parte dei magistrati, lo scrivente Procuratore deve predisporre anche le opportune modalità operative in ordine alle verifiche della certificazione verde in possesso dei magistrati, individuando anche nel personale della vigilanza armata i soggetti preposti al controllo all'ingresso da effettuarsi mediante sistemi automatici e demandando altresì a se stesso e al Direttore della Procura della Repubblica per i Minorenni nonché, in assenza di quest'ultimo un funzionario giudiziario eventuali verifiche per campione, qualora queste dovessero rendersi necessarie a causa di un malfunzionamento dei sistemi automatici di controllo o di assenza del personale di vigilanza;

Tanto premesso e rilevato,

Dispone

A far tempo dal giorno 15 ottobre i giudici togati e onorari e i magistrati che prestano attività lavorativa presso il Tribunale e la Procura per i Minorenni accederanno all'Ufficio Giudiziario solo se in possesso di certificazione verde che esibiranno su richiesta del personale di vigilanza preposto all'ingresso e delegato a tale controllo.

Il predetto personale della vigilanza preposto al controllo all'ingresso richiederà a tutti i soggetti innanzi indicati, eccezion fatta per coloro che sono esenti dagli obblighi di vaccinazione, l'esibizione della certificazione verde, procedendo alla relativa verifica di validità mediante l'applicazione "Verifica C19" e, quindi, con lettura del QR code rilasciato dall'Autorità sanitaria quale certificazione verde, in attesa di eventuale integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner. In nessun caso sarà concesso al personale preposto al controllo di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura del QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Il personale della vigilanza preposto al controllo all'ingresso provvederà altresì ad informare tempestivamente il Procuratore e il Direttore per quanto di competenza, della mancanza o non validità della certificazione o dell'eventuale rifiuto di esibizione, invitando contestualmente il magistrato privo di certificazione o munito di certificazione non valida o che si rifiuti di sottoporre a verifica la certificazione a non accedere agli uffici giudiziari.

Solo nel caso eccezionale di assenza del personale della vigilanza o di malfunzionamento dei sistemi automatici di controllo tale da impedire il controllo all'ingresso, si procederà a verifica all'interno dell'immobile a cura del sottoscritto Procuratore o del Direttore della Procura per i Minorenni all'uopo delegato. A tal fine i magistrati potranno essere invitati a presentarsi presso l'ufficio del Procuratore o del Direttore, su chiamata e secondo un criterio di rotazione, nella fascia oraria 9:00 - 12:00 senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'ordinaria attività giudiziaria. Tale sistema dovrà assicurare una verifica su almeno il 20 % del personale di magistratura presente e sarà comunque seguito sino a quando cesseranno le ragioni che hanno precluso il controllo all'ingresso e non saranno resi disponibili su piattaforma altri più agevoli sistemi di controllo.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella fascia oraria e nel giorno della convocazione, saranno oggetto di valutazione.

L'accertata violazione degli obblighi inerenti alla certificazione verde implicherà l'immediato allontanamento del magistrato dall'ufficio con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 9 sexies.

Il presente provvedimento, con riserva di modifiche o integrazioni in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica che potranno eventualmente determinarsi, ha efficacia a far tempo dal giorno 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe conseguenti a disposizioni normative.

Manda alla Segreteria Amministrativa per la comunicazione a immediata del presente provvedimento al signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede nonché a tutti i magistrati togati e onorari di entrambi gli uffici giudiziari, al Dirigente del Tribunale per i Minorenni e al Direttore della Procura per i Minorenni, al personale addetto alla vigilanza armata e ai Carabinieri in servizio nello stabile.

Bari, 14.10. 2021

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott. Ferruccio De Salvatore**

